




2012/8




“CAIBT PATRIMONIO S.p.A.”

STATUTO



PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244



Indice

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1 * DENOMINAZIONE
- Art. 2 * SEDE
- Art. 3 * OGGETTO SOCIALE
- Art. 4 * DURATA

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - FORME DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI

- Art. 5 * CAPITALE SOCIALE
- Art. 6 * PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA
- Art. 7 * AUMENTO DI CAPITALE
- Art. 8 * AZIONI
- Art. 9 * CARATTERISTICHE, QUALITA' E DIRITTI DEI SOCI
- Art. 10* PARTECIPAZIONI DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'
- Art. 11* CESSIONE DI AZIONI
- Art. 12* OBBLIGAZIONI
- Art. 13* FINANZIAMENTI DEI SOCI

Titolo III - ASSEMBLEA

- Art. 14 * ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
- Art. 15 * AVVISO DI CONVOCAZIONE
- Art. 16 * CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E PARTECIPAZIONE
- Art. 17 * PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA
- Art. 18 * MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA, COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Titolo IV - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 * NUMERO CONSIGLIERI, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
- Art. 20 * NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI
- Art. 21* VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE, SEGRETARIO.
- Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE
- Art. 23 * POTERI E RAPPRESENTANZA
- Art. 24 * POTERI E DELEGHE AL PRESIDENTE

Titolo V - DIRETTORE

- Art. 25* SCELTA, RESPONSABILITA', COMPITI, DELEGHE DI RAPPRESENTANZA, SOSTITUZIONI

Titolo VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Art. 26 * COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Titolo VII - BILANCIO E UTILI

- Art. 27 * ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO
- Art. 28 * DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

Titolo VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 29* CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Art. 30 * SCIoglimento e LIQUIDAZIONE.
- Art. 31 * RINVIO

PRIMA VIDIMAZIONE

N 025244



Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 * DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni, denominata "CAIBT PATRIMONIO S.p.A."

Art. 2 * SEDE

1. La società ha sede in Comune di Fossalta di Portogruaro.
2. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio delle Province di Venezia/Pordenone e istituire sedi secondarie. L'Assemblea può istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località del territorio dei Comuni soci.
3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 * OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione ed amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti, degli impianti e delle dotazioni Tecnico- Amministrative atti, anche tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'esercizio delle attività per la gestione dei seguenti Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica ed assimilati in materia di:
 - Gestione integrata delle risorse idriche (Ciclo idrico Integrato) – con attività industriale di gestione di reti ed impianti, anche attraverso il loro affitto, ed erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nelle fasi di captazione, trasporto, adduzione, lavorazione, distribuzione dell'acqua potabile e raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue (fognatura e depurazione), nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici.La società può inoltre avere ad oggetto la proprietà ed amministrazione di altre reti, impianti e dotazioni, atte all'erogazione di altri servizi a rilevanza economica, compatibili con il Ciclo Idrico Integrato.
La società, su apposito mandato dei comuni soci, potrà effettuare le gare ad evidenza Pubblica, di cui all'ultimo periodo del tredicesimo comma dell'articolo 113 della legge 18 agosto 2000 n. 267, per l'affidamento- decorsi i periodi transitori e di salvaguardia previsti dal medesimo articolo 113, quindicesimo comma, richiamato dalle Norme Provinciali e Regionali sul Ciclo Idrico Integrato – dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per conto e con il



PRIMA VIDIMAZIONE

025344



coordinamento dell'Autorità d'Ambito dell'ATO del Comune ovvero dell'autorità
equivalente esistente.

La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali
complementari, connessi o affini a quelli sopraindicati, tra i quali a titolo
esemplificativo:

- a. Svolgere attività di consulenza, assistenza e altri servizi nel campo idrico, energetico ed ambientale;
 - b. Organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale, promuovere la ricerca e l'innovazione in questi settori, anche stipulando accordi di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado, con Università ed altre istituzioni scolastiche;
 - c. Elaborare progetti, dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi.
2. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e esistenti, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
 3. Se consentito dalle normative di tempo in tempo vigenti, la società potrà ottenere l'affidamento di Servizi Pubblici Locali non di rilevanza economica, anche nel territorio di Comuni non soci.
 4. La società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e, tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, attive e passive e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
 5. La società può prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di Enti e Società controllate e/o collegate.


Art. 4 * DURATA

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogarne la durata o sciogliere anticipatamente la società.
3. Lo scioglimento avviene inoltre per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare del codice civile, ivi compresa la impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244

2012/12



Titolo II

CAPITALE SOCIALE – FORME DI FINANZIAMENTO – PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI

Art. 5 * CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale ammonta a Euro 2.414.366,00 (due milioni quattrocento quattordici mila trecento sessantasei virgola zero zero) suddiviso in 2.414.366 (due milioni quattrocento quattordici mila trecento sessantasei) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6 * PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA

La società è a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 113, comma 13, della legge 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, e del comma 9 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

I rapporti tra Caibt Patrimonio S.p.A. ed i comuni soci sono regolati da apposito strumento Convenzionale.


I rapporti tra la società ed il gestore del servizio idrico integrato sono regolati da specifico contratto di servizio ex articolo 113, comma 9, della legge 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 * AUMENTO DI CAPITALE

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. In ogni caso il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico.

Art. 8 * AZIONI

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto.
Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.



PRIMA VIDIMAZIONE

2012/13

N. 025244



2. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti.

Art. 9 * CARATTERISTICHE, QUALITA' E DIRITTI DEI SOCI

1. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una azione, coerentemente con il successivo terzo comma. Essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
2. Ogni socio dispone di tanti voti quante sono le azioni di un Euro di cui è intestatario, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse.
3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di quelle già effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dell'aumento di capitale sociale.
4. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione assembleare di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del codice civile.
5. Il diritto di recesso dalla società da parte dei soci è regolamentato dalle vigenti disposizioni del codice civile.

Art. 10 * PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

1. Possono partecipare alla Società:
 - a) i Comuni;
 - b) altri Enti Locali Territoriali sovracomunali;
 - c) altri soggetti pubblici.

Art. 11* CESSIONE DI AZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, dovrà previamente – mediante raccomandata con avviso di ricevimento – informare l'Organo Amministrativo per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244



2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento informare, a mezzo raccomandata A. R. allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti al libro soci da almeno 60 (sessanta) giorni prima della ricezione, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del socio venditore.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, debbono manifestare - a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo - la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
4. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci, per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
5. La prelazione dovrà essere esercitata dai soci, in proporzione alle azioni possedute, su tutte quelle in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva loro partecipazione al capitale della società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta originaria, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
7. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione delle azioni sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, esso verrà determinato d'accordo tra le parti.
8. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del codice civile.
9. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate entro trenta giorni dalla richiesta avanzata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
10. Se una delle parti interessate non avrà provveduto alla nomina del proprio arbitro, entro il termine indicato, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza dell'altra parte più diligente. Similmente, si procederà in caso di non accordo, per la nomina del terzo arbitro.



PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244




11. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per il socio acquirente, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
12. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
13. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'articolo 10, comma 3 dello statuto.

Art. 12 * OBBLIGAZIONI

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
2. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
3. Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.
4. L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

Art. 13 * FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Su conforme decisione dei soci, e senza modifica del capitale sociale, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale a favore della società, nonché finanziamenti a titolo di prestito, nell'osservanza dei limiti e delle condizioni poste dalle normative vigenti in materia, ed anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti o partecipazioni; i finanziamenti dovranno intendersi infruttiferi di interessi, salvo contraria previsione risultante dalla decisione dei soci suddetta.



Titolo III

ASSEMBLEA


Art. 14 * ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio dei Comuni soci.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 * AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso spedito ai soci mediante raccomandata A.R., almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'assemblea e dell'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso stesso può essere fissato il giorno della seconda convocazione che dovrà risultare diverso da quello della prima convocazione. Nel rispetto del termine previsto al periodo precedente, l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche via fax, messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata, o altro mezzo di comunicazione, purché sia sempre possibile acquisire prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.
La convocazione con modalità diverse dalla raccomandata A.R. potrà essere spedita a quei soci che abbiano comunicato il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, o altro riferimento, ed a condizione che questi ultimi siano anche annotati nel libro soci.
2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 * CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E PARTECIPAZIONE



PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244 REP



1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre centoottanta giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella istanza di convocazione gli argomenti da trattare.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. mediante delega scritta.

Art. 17 * PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Quando il verbale non sia redatto da un notaio, l'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, ove occorra, due scrutatori scelti fra gli intervenuti.
3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.
4. La direzione dei lavori assembleari compete al Presidente dell'Assemblea.
5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 * MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA, COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:

PRIMA VIDIMAZIONE


N. 025244 REP



- a) approvazione il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) nomina i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale, e quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:
- b) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;
- c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2369 del Codice Civile sulle seguenti materie:
- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca delle cariche sociali.
- Inoltre sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione degli indirizzi strategici della Società;
- b) l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, quando trattasi di valori a bilancio al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente di entità superiore ad un terzo del patrimonio sociale netto alla stessa data;
- c) l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo di valore superiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale del patrimonio aziendale risultante dall'ultimo bilancio approvato; (.)
- d) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
- 2) L'Assemblea straordinaria ha le competenze previste dal codice civile e delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Titolo IV

ORGANO AMMINISTRATIVO



PRIMA VIDIMAZIONE

N 025244 REP

DURATA IN CARICA



Art. 19 * NUMERO CONSIGLIERI,
INCOMPATIBILITA'

1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina:
 - a. da un Amministratore Unico;
 - b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
2. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. Gli Amministratori scaduti sono rieleggibili.
4. Non possono ricoprire cariche di Amministratore o di Direttore Generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:
 - a) si trovino nelle situazioni di ineleggibilità stabilite dall'art. 2382 del c.c., dagli artt. 25, comma 4, e 26 della Legge 23 marzo 1993 n. 81 e dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 ed integrato nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue modificazioni.
 - b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in Enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
 - c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;
 - d) siano Amministratori o Dipendenti di Enti Locali soci.
5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente dell'Organo Amministrativo la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20 * NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

1. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, l'Organo

PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244 REP



Amministrativo provvede – senza indugio e comunque entro e non oltre (trenta) giorni – alla sua temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, la durata in carica del sostituto è pari al periodo in cui avrebbe dovuto ancora svolgere il proprio ufficio l'Amministratore sostituito.

2. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
3. Al fine della nomina degli Amministratori che rimarranno in carica per tre esercizi, l'Assemblea deve essere convocata, con le modalità previste dall'articolo 15, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere gli argomenti da trattare, che non possono essere modificati o integrati in sede assembleare. Liste di candidati possono essere presentate dai soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni. Le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza.
4. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
5. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.
6. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.
7. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni assegnate al socio che l'ha votata.
8. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore a due. Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, in relazione al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati ai candidati di



PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244 RED

ciascuna lista secondo l'ordine progressivo riportato nella lista stessa verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.



9. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il capolista della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene nominato dall'Assemblea Presidente dell'Organo Amministrativo.
10. Qualora sia da eleggere un Amministratore Unico risulterà eletto il candidato capolista della lista che avrà ottenuto più voti.
11. Il compenso spettante all'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea nella stessa riunione convocata per la nomina.

Art. 21* VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE, SEGRETARIO.

1. L'Organo Amministrativo può nominare al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le funzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e un Direttore con le competenze di cui all'articolo 25. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore possono essere cumulabili.
3. L'Organo Amministrativo può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
4. Il Collegio Sindacale, in occasione delle riunioni dell'Organo Amministrativo, o per iscritto nel caso di Amministratore Unico, può chiedere agli Amministratori di riferire con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società (o dalle società controllate).

Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale e comunque nell'ambito del territorio di uno dei Comuni soci tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.


PRIMA VIDIMAZIONE


N 025244

RECEVUE



2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o via telefax o per posta elettronica o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da inviare a ciascun Consigliere ed a ciascun membro del Collegio Sindacale, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via telefax o per posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale effettivi in carica.
5. Il Direttore, che non sia anche Amministratore Delegato o componente dell'Organo Amministrativo, partecipa alle adunanze se all'uopo invitato e senza diritto di voto.
6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.
7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi la Presidenza spetta al Consigliere più anziano.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti.
9. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.
10. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente e che, sia loro consentito, di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.





In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 * POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservate, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.
2. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
3. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente, se nominati, all'Amministratore/i Delegato/i.
4. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferiti al Direttore.

Art. 24 * POTERI E DELEGHE AL PRESIDENTE


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, hanno compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della società assicurando, in particolare, il coordinamento ed il raccordo tra l'Organo Amministrativo e - se designato - il Direttore.
2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:
 - a) mantiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali dei Comuni Soci che abbiano affidato i servizi alla società e sottoscrive i contratti di servizio e le convenzioni;
 - b) intrattiene i rapporti con le Autorità locali (provinciali e regionali) e statali;
 - c) mantiene i rapporti con le associazioni di categoria e le federazioni alle quali la società aderisce;

PRIMA VIDIMAZIONE

N 025244 REP




- d) vigila – se designato – sull'operato del Direttore; verifica l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
- e) autorizza il Direttore - se designato - all'affidamento di incarichi professionali e di consulenza per importi non superiori a Euro 5.000 e dispone in ordine a quelli di importo eccedente fino a Euro 25.000;
- f) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e ne informa il Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione definitiva.



Titolo V

DIRETTORE



ART. 25 * SCELTA, RESPONSABILITA', COMPITI, DELEGHE DI RAPPRESENTANZA, SOSTITUZIONI.

1. L'Organo Amministrativo può nominare – in luogo od in aggiunta del/degli Amministratore/i Delegato/i – un Direttore ai sensi dell'art. 2396 c.c., da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo, previa idonea pubblicità, può procedere all'acquisizione dei "curricula" dei candidati e può avvalersi, ai fini della loro valutazione, del parere consultivo di primaria società specializzata nella ricerca e selezione del personale. A tale predetta società può essere demandato eventualmente anche il correlativo compito di ricerca e selezione.


2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale della società.

A tal fine:


- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone all'Organo Amministrativo il budget e il bilancio di esercizio;
- d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo e può chiederne la convocazione al Presidente;
- e) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con parere consultivo (qualora non sia anche membro del C.d.A. o Amministratore Delegato come previsto all'art. 21)
- f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
- g) rappresenta la società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente – od a mezzo di proprio procuratore speciale – alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;


PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244 REP



- h) assume il personale, ad esclusione dei dirigenti e dei quadri, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dall'Organo Amministrativo e dei criteri di selezione dallo stesso individuati e dirige il personale della società, ivi compresi i dirigenti e i quadri adottando - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;
 - i) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri generali stabiliti dall'Organo Amministrativo, alle spese necessarie a garantire l'ordinaria gestione di funzioni e servizi societari e, comunque, a tutte le spese di importo non superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, sempre che non rientrino espressamente nella competenza di altri organi statutari;
 - j) presiede le commissioni di gara; stipula i contratti; assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
 - k) firma la corrispondenza ordinaria della società e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente/Amministratore Delegato;
 - l) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo statuto o ad esso delegati/bili o conferitigli per procura dagli altri organi statutari.
3. Al Direttore designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema contrattuale, fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.
4. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Direttore sono assegnate ad altro soggetto individuato dall'Organo Amministrativo.





Titolo VI


COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 * COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti sulla società, fintanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, quando l'assemblea dei soci non incarichi un revisore legale o una società di revisione da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro, è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del Codice Civile, dal collegio sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile.
2. L'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, può incaricare della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro.
3. Il compenso dei sindaci e dei revisori è determinato all'atto della nomina per l'intera durata del loro mandato. Ai sindaci e ai revisori spettano i compensi previsti dalle rispettive tariffe professionali; ai membri scelti tra i professori universitari di ruolo in materie economico o giuridiche spettano i compensi previsti per la carica dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI





Art. 27* ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio di esercizio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
3. Il bilancio di esercizio è redatto adottando logiche di contabilità economico-patrimoniale e si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione ex art. 2423 e ss. c.c.
Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.
4. Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'adunanza dell'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto; indi messo a disposizione dei Soci - presso la sede societaria - almeno per 15 (quindici) giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea.

Art. 28 * DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario in supero volontario dei minimi di legge, all'ordinario od ad altri fondi di accantonamento speciale, oppure come riporto al nuovo esercizio.





2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società.

Titolo VIII

PRIMA VIDIMAZIONE

N. 025244 REP



COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETÀ' E SOCI.
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

Art. 29 * CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i Soci, nonché fra i Soci con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

Gli Arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile.


Art. 30 * SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, i termini ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla società, evitando disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Art. 31 * RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.


Firmati: Diego Lorenzon, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RIPARTIZIONE DELLE AZIONI E DELLE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

comuni soci	situazione in Caibt S.p.A. ante scissione		situazione in Caibt S.p.A. post scissione		Situazione in Caibt Patrimonio S.p.A. - beneficiaria	
	percentuale	numero azioni	numero azioni	percentuale	numero azioni	percentuale
CAORLE	3,50%	115.850,00	31.347,00	3,50%	84.503,00	3,50%
CORDOVADO	5,00%	165.501,00	44.782,00	5,00%	120.719,00	5,00%
GRUARO	8,50%	281.351,00	76.130,00	8,50%	205.221,00	8,50%
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	13,00%	430.301,00	116.434,00	13,00%	313.867,00	13,00%
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	7,00%	231.701,00	62.695,00	7,00%	169.006,00	7,00%
TEGLIO VENETO	52,00%	1.721.205,00	465.735,00	52,00%	1.255.470,00	52,00%
SAN VITO TAGLIAMENTO	7,00%	231.701,00	62.695,00	7,00%	169.006,00	7,00%
TOTALE	100,00%	3.310.010,00	895.644,00	100,00%	2.414.366,00	100,00%





ALLEGATO "C" al n. 255/2 rep. e n. 156/3 racc.

PRIMA VIDIMAZIONE
N. 025244 REP.
NOTAIO



2012/32

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

PRIMA VIDIMAZIONE **ROBERTO CORTELAZZI**

Catasto Fabbricati
Foglio 5

N. 025244

Mappale 414 Cat. D/1 Via Bettoni snc piano T Rendita Euro 2.412,00

COMUNE DI GRUARO

Catasto Fabbricati
Foglio 4

Mappale 386 Cat. E/9 Via Cordovado piano T-1 Rendita Euro 4.600,00

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Catasto Fabbricati
Foglio 3

Mappale 392 Cat. E/9 Via Malafesta piano T Rendita Euro 576,00

Foglio 12

Mappale 422 Cat. E/9 Via San Mauretto piano S1 - T Rendita Euro 932,00

Foglio 50

Mappale 3254 Cat. E/9 Via Pola piano S1 - T Rendita Euro 10.288,00

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Catasto Terreni

Foglio 2 mappale 333 - vigneto di mq. 580 (cinquecentottanta)

COMUNE DI CORDOVADO

Catasto Fabbricati

Foglio 6

Mappale 711 Cat. E/9 Via Peraredi piano T-1 Rendita Euro 4.600,00

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Catasto Fabbricati

Foglio 46

Mappale 140 Cat. E/3 Via Melmose snc piano T Rendita Euro 1.342,79

Catasto Terreni

Foglio 46

Mappale 147 bosco ceduo di mq. 750 (settecentocinquanta)



Mappale 320 seminativo di mq. 250 (duecentocinquanta)

Mappale 321 semin arbor di mq. 250 (duecentocinquanta)

Mappale 322 semin arbor di mq. 250 (duecentocinquanta)

Mappale 323 vigneto di mq. 250 (duecentocinquanta)

Mappale 324 semin arbor di mq. 250 (duecentocinquanta)



Copla conforme all'originale

composta di facciate 33

PRIMA VIDIMAZIONE

S. Michele al T. 160424

N. 025244

Don ROBERTO CALZAVARA
NOTAIO

